

Council of the European Union

> Brussels, 25 February 2016 (OR. en, it)

6512/16

Interinstitutional File: 2015/0288 (COD)

> JUSTCIV 27 CONSOM 43 CODEC 204 INST 76 PARLNAT 42

COVER NOTE

From:	The Italian Senate					
date of receipt:	24 February 2016					
То:	Mark Rutte, President of the Council of the European Union					
No. prev. doc.:	15252/15 + ADD 1 REV 1, ADD 2					
Subject:	Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the online and other distance sales of goods					
	[doc. 15252/15 JUSTCIV 291 CONSOM 221 CODEC 1733 - COM(2015) 635 final]					
	Opinion ¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality					

Delegations will find attached a copy of the above mentioned opinion.

¹ For other available language versions of the opinion, reference is made to the Interparliamentary EU information exchange Internet site (IPEX) at the following address: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII n. 108

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(Estensore SCALIA)

approvata nella seduta del 17 febbraio 2016

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA *ONLINE* E DI ALTRI TIPI DI VENDITA A DISTANZA DI BENI (COM (2015) 635 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 2016

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Testo	della	risoluzione		• • • • •	• • • •	•••	•••	•••	•••	• • •	• • •	Pag.	3
Parere	e della	14ª Comm	issione	perm	anent	e						>>	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni,

premesso che la proposta in esame si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che il suo obiettivo principale è migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, con l'eliminazione degli ostacoli giuridici alle transazioni commerciali, conferendo ai consumatori diritti specifici e garantendo certezza giuridica alle imprese che desiderano vendere i propri prodotti in altri Stati membri;

valutato che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la difformità delle norme imperative vigenti nei vari Stati membri in tema di diritti dei consumatori rappresenta un ostacolo al commercio transfrontaliero, mentre un'armonizzazione totale a livello europeo, con l'abolizione delle differenze tra le norme nazionali di diritto contrattuale dei consumatori, consente il raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

considerato che la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi, senza armonizzare tutti gli aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni, ma prevedendo una disciplina comune per i soli profili del diritto contrattuale dei consumatori che sono fondamentali per agevolare il commercio transfrontaliero;

si esprime in senso favorevole, con i seguenti rilievi:

 – allo scopo di rafforzare la certezza giuridica per i consumatori e per le imprese, si invita la Commissione europea a prevedere un termine di decadenza entro il quale deve essere denunciato il difetto di conformità del bene uniforme per tutti gli Stati membri;

– al fine di rafforzare la certezza giuridica per i consumatori e l'efficacia ed effettività dei diritti che vengono loro riconosciuti, si invita la Commissione europea a prevedere un termine massimo per la riparazione o sostituzione del bene da parte del venditore, oltre il quale il consumatore possa esercitare il diritto alla risoluzione del contratto;

– la proposta in esame sembra creare una separazione molto netta tra le norme applicabili ai contratti che rientrano nel suo ambito di applicazione e quelle relative ai contratti che ne sono esclusi. Tale separazione potrebbe pregiudicare la certezza dei consumatori sui propri diritti, ad esempio per quanto riguarda i termini di denuncia del difetto del bene, e favorire le transazioni a distanza rispetto alle forme tradizionali di compravendita. Potrebbe, inoltre, rappresentare una complicazione per le im-

prese che utilizzano entrambe le modalità di vendita, diretta e a distanza, e che si troverebbero a dover applicare due distinte normative di riferimento. Per evitare tali conseguenze, si invita la Commissione europea a valutare l'opportunità di un intervento normativo dell'Unione volto all'adozione di misure di armonizzazione dei diritti dei consumatori anche in materia di vendite dirette;

– l'articolo 1 menziona quale oggetto della direttiva i contratti di vendita a distanza conclusi tra venditori e consumatori, mentre il titolo menziona i contratti di vendita *online* e altri tipi di vendita a distanza di beni. Per chiarezza, le due locuzioni andrebbero uniformate;

 la direttiva dovrebbe prevedere anche un termine massimo per il rimborso di parte del corrispettivo in caso di riduzione del prezzo ai sensi dell'articolo 12;

 in riferimento al termine biennale di prescrizione di cui all'articolo 14, andrebbe effettuato un richiamo espresso all'articolo 8, che definisce i vari casi di «momento rilevante per la conformità»;

– quanto alla valutazione di impatto formulata dalla Commissione europea e che si è concretizzata nella scelta dell'opzione 1, relativa a norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale e sui beni, si osserva che l'opzione 5, relativa a un contratto tipo europeo volontario combinato con un marchio di fiducia UE, permetterebbe il conseguimento degli obiettivi in modo più efficace. Ciò in quanto le imprese potrebbero offrire contenuti digitali o beni venduti a distanza in tutta l'Unione con un contratto tipo le cui clausole di tutela del consumatore siano definite in sede legislativa e con previsione di loro prevalenza su eventuali clausole difformi dei diritti interni degli Stati membri; e quindi senza costi aggiuntivi legati alla diversità di tali diritti contrattuali. A tale contratto tipo sarebbe associato il marchio di fiducia UE. In tale prospettiva, l'accettazione sociale da parte dei consumatori di un tale tipo di contratto, collegato al marchio di fiducia UE, sarebbe strettamente dipendente dal grado di tutela delle loro posizioni giuridiche.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Orellana)

17 febbraio 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la presente iniziativa riguarda una proposta legislativa relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni e si affianca ad una proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634), già esaminata nella seduta della Sottocommissione fase ascendente del 27 gennaio. Queste due proposte si basano sull'esperienza acquisita durante i negoziati sul regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011) 635). In particolare, non adottano più l'approccio di un regime facoltativo e di un *corpus* completo di norme, ma contengono invece un *corpus* mirato di norme completamente armonizzate. L'obiettivo prefissato con le due proposte è di creare un ambiente favorevole alle imprese, che permetta loro, in particolare alle piccole e medie imprese, di vendere più facilmente a livello transfrontaliero, con l'eliminazione delle differenze tra i diritti nazionali;

considerato che l'oggetto della proposta di direttiva in esame consiste nell'introdurre determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita a distanza conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni, sui rimedi in caso di non conformità e sulle modalità di esercizio dei rimedi (articolo 1). In particolare, per l'articolo 9, in caso in non conformità, il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene entro un lasso di tempo ragionevole, e qualora non sia possibile, ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto;

valutato che la proposta di direttiva non ha alcuna incidenza nel bilancio dell'Unione, né dovrebbe averne sul bilancio degli Stati;

valutata la relazione del Governo, acquisita ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

 ritenuta congrua la base giuridica dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che ha quale obiettivo principale - 6 -

l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, si osserva che il principio di sussidiarietà viene in rilievo per le difficoltà che hanno gli operatori, soprattutto le piccole e medie imprese, nel conformarsi alle norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori vigenti negli Stati membri. Tali norme, molto spesso, vanno oltre quanto già previsto dalle direttive di armonizzazione minima oggi vigenti (direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 e 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999), causando una frammentazione giuridica che costituisce un serio ostacolo al miglioramento degli scambi. L'azione a livello di Unione europea attuata con la proposta in esame, e in particolare con il suo articolo 3, non consentirà agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle da essa stabilite e pertanto la direttiva sarà di armonizzazione massima.

In tal senso, la proposta non solo non è surrogabile da iniziative dei singoli Stati membri, ed è quindi «necessaria», ma presenta un elevato «valore aggiunto» europeo, così rispettando i due parametri alla base del principio di sussidiarietà;

– la proposta è anche conforme al principio di proporzionalità, poiché, da un lato, non intende armonizzare tutti gli aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni e, dall'altro, adotta la forma della direttiva anziché quella del regolamento, che richiederebbe un regime molto più dettagliato e completo. In ciò si nota anche la differenza rispetto alla precedente proposta del 2011, che invece fissava un *corpus* completo di norme concernenti la vendita di beni attraverso un regolamento;

– nel merito, l'articolo 1 menziona quale oggetto della direttiva i contratti di vendita a distanza conclusosi tra venditori e consumatori, mentre il titolo menziona i contratti di vendita *online* e altri tipi di vendita a distanza di beni. Per chiarezza, le due locuzioni andrebbero uniformate;

 la direttiva dovrebbe prevedere una disposizione con cui si fissa un termine di decadenza per la denuncia, da parte del consumatore, del difetto di conformità del bene, con decorrenza dalla scoperta del difetto;

 la direttiva dovrebbe prevedere, a carico del venditore, un termine massimo per la riparazione o sostituzione del bene. Decorso tale termine, il consumatore avrebbe la pienezza del diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto;

 la direttiva dovrebbe prevedere anche un termine massimo per il rimborso di parte del corrispettivo in caso di riduzione del prezzo ai sensi dell'articolo 12;

 in riferimento al termine biennale di prescrizione di cui all'articolo 14, andrebbe effettuato un richiamo espresso all'articolo 8, che definisce i vari casi di «momento rilevante per la conformità»;

– peraltro, come già osservato in riferimento alla proposta COM(2015) 634, quanto alla valutazione di impatto formulata dalla Commissione europea e che si è concretizzata nella scelta dell'opzione 1, relativa a norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale e sui beni, si osserva che l'opzione 5, relativa a un contratto tipo europeo

volontario combinato con un marchio di fiducia UE, permetterebbe il conseguimento degli obiettivi in modo più efficace. Ciò in quanto le imprese potrebbero offrire contenuti digitali o beni venduti a distanza in tutta l'Unione con un contratto tipo le cui clausole di tutela del consumatore siano definite in sede legislativa e con previsione di loro prevalenza su eventuali clausole difformi dei diritti interni degli Stati membri; e quindi senza costi aggiuntivi legati alla diversità di tali diritti contrattuali. A tale contratto tipo sarebbe associato il marchio di fiducia UE. In tale prospettiva, l'accettazione sociale da parte dei consumatori di un tale tipo di contratto, collegato al marchio di fiducia UE, sarebbe strettamente dipendente dal grado di tutela delle loro posizioni giuridiche.